

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 131 del 28 MAR. 2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemila quattordici il giorno ventotto del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CENTONZE Antonino	- Assessore		X
CALCARA Paolo	- Assessore		X
LOMBARDO Francesco	- Assessore	Y	
FAZZINO Vito	- Assessore	X	
CAMPAGNA Marco Salvatore	- Assessore		X
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio, Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti i commi 1° e 3° dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011, n. 23 che, testualmente, recitano:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo;

Considerato che la città di Castelvetro è località turistica di fama internazionale ed è iscritta nell'elenco regionale delle località turistiche;

Considerato che gli afflussi turistici comportano la necessità di potenziare e migliorare i servizi pubblici con conseguente aggravio dei costi dei servizi stessi;

Che, per le suesposte motivazioni, si è valutata la necessità di attivare le procedure idonee ad introdurre l'imposta di soggiorno al fine di compensare i costi aggiuntivi

dei servizi con gli introiti di tale imposta da far gravare sui soggetti che alloggiano presso le strutture ricettive esistenti nel territorio comunale;

Visto lo schema di regolamento relativo all'istituzione ed alla disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Valutata, per le sopraesposte motivazioni, l'opportunità di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro";

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;

- 1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro" il cui schema si allega, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Allegato "A"



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO NEL COMUNE DI
CASTELVETRANO

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

Articolo 2 - Presupposto dell' imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione

Articolo 7 - Versamenti

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 1 Istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Castelvetro, l'imposta di soggiorno.
2. Gli articoli che seguono disciplinano l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castelvetro.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie e aree di sosta (camper service) situati nel territorio comunale di Castelvetro.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castelvetro.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) i proprietari di immobili per i quali viene corrisposta l'IMU al Comune di Castelvetro;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuata all'art. 2;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
 - g) gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Castelvetro e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
 - h) gli ammalati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - i) i portatori di handicap, attestato da idonea certificazione medica, non autosufficienti.

2. L'esenzione di cui ai punti c), e d) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
3. L'esenzione di cui al punto e) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è applicata nella misura di euro 1,00 (euro uno/00) per tutte le strutture ricettive individuate all'art. 2 del presente regolamento.
3. Per gli anni successivi al 2014 la modifica e la misura dell'imposta è stabilita con Provvedimento del Sindaco.

Articolo 6 Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare, in appositi spazi e con modalità e procedure fornite e concordate con il comune, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune, entro il trenta del mese di giugno, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo dall'1 gennaio al 31 maggio, nonché il relativo periodo di permanenza ed entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo analogo comunicazione relativa al periodo dall'1 giugno al 31 dicembre. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune, entro 48 ore dall'arrivo del turista. Quest'ultimi soggetti restano obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 30 giugno e 31 gennaio.

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva e i proprietari delle unità abitative, come individuati al precedente art. 2, effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 30 di giugno e 31 di gennaio per i periodi indicati all'articolo 6 con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.
3. Il gestore della struttura ricettiva, qualora si verifichi un mancato pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, dovrà fornire al Comune, in forma scritta, i dati anagrafici dei soggetti soggiornanti, la durata del pernottamento e ogni altro elemento utile atto a consentire al Comune di recuperare l'imposta non versata.

Articolo 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione, è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente all'anno 2014, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.